



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2024

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	12
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	15
Disegno di legge	»	16
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	18
Testi dello Scambio di lettere in lingua ufficiale e facente fede	»	28

ONOREVOLI SENATORI. -

La Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina Democratica e Popolare, firmata ad Algeri il 22 luglio 2003, si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione avviata con i Paesi dell'area mediterranea, perseguita dall'Italia con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.

Con tale Convenzione i rapporti italo-algerini nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti.

La Convenzione presenta un'ampia e puntuale disciplina della materia dell'extradizione, dai fatti-reato che ne delimitano l'ambito di operatività alle modalità di trasmissione della domanda di estradizione e della sua esecuzione. Inoltre introduce e disciplina l'extradizione semplificata e l'extradizione temporanea, istituti divenuti patrimonio della maggior parte degli accordi in questa materia, nonché l'arresto provvisorio per fini estradizionali.

Il testo normativo si compone di 19 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

Il 29 settembre 2023, è intervenuto uno Scambio di lettere con il quale le due parti hanno modificato l'articolo 5 della Convenzione, per adeguarlo ai vigenti principi costituzionali in materia di divieto di estradizione nel caso di reati puniti con la pena di morte dalla legge della Parte richiedente. Tale modifica ha reso possibile l'avvio del procedimento di ratifica da parte italiana.

Il **disegno di legge** si compone di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 22 luglio 2003 unitamente allo Scambio di lettere del 29 settembre 2023. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, espressamente riferito alla Convenzione del 2003, come modificata dallo Scambio di lettere del 2023, per chiarire che la prima non potrà entrare in vigore disgiuntamente dal secondo. L'articolo 3 contiene le occorrenti disposizioni finanziarie. L'articolo 4 disposizioni sull'entrata in vigore.

L'art. 1 della Convenzione, nel prevedere il generale impegno degli Stati Contraenti all'extradizione reciproca, l'articolo in esame fa espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.



L'art. 2, nel disciplinare l'ambito d'applicazione dell'extradizione, sancisce il principio della doppia incriminabilità ed individua i reati che possono dar luogo all'extradizione attraverso il metodo c.d. *eliminativo*, disponendo - nell'ipotesi di extradizione processuale - l'estradiabilità per i reati puniti con pena superiore ad un anno, e nell'ipotesi di extradizione esecutiva, l'estradiabilità nei casi in cui la pena complessiva da scontare sia superiore ai sei mesi. La disposizione in esame disciplina infine l'ipotesi in cui la domanda di extradizione concerna più fatti - reato, alcuni dei quali non rispettino i limiti di pena suindicati.

L'art. 3 disciplina i casi di rifiuto dell'extradizione. Tra questi, oltre alle ipotesi tradizionalmente previste nei trattati e nelle convenzioni in materia (amnistia, prescrizione, reati commessi da persona minorenni), è contemplato:

- il rifiuto delle domande di extradizione richieste per reati militari;
- il rifiuto laddove vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa: sul punto è peraltro precisato che la circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'extradizione.

L'art. 4 prevede l'ipotesi del perseguimento penale nello Stato richiesto, su espressa richiesta della Parte richiedente, nel caso di rifiuto dell'extradizione per ipotesi diverse da quelle contemplate dal precedente articolo 3.

L'art. 5, nella versione originaria, disciplinava i casi di richiesta di extradizione per reati puniti con la pena di morte dalla legge della Parte richiedente, prevedendo che potesse procedersi all'extradizione soltanto ove fosse intervenuto un provvedimento di commutazione della pena capitale in pena di altra specie. In mancanza di tale provvedimento, l'extradizione sarebbe stata rifiutata, così come sarebbe stata rifiutata nelle ipotesi di "extradizione processuale", vale a dire ogni qual volta l'extradizione venisse richiesta nel corso di un procedimento non ancora definito che concerna un reato punibile anche con la pena di morte.

L'art. 5, come riformulato dallo Scambio di lettere del 29 settembre 2023, prevede oggi invece che, se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se la pena di morte non è prevista dalla legislazione della Parte richiesta, la Parte richiesta subordina l'extradizione alla condizione che la pena di morte non sia applicata alla persona richiesta, o se, per motivi legali, tale condizione non può essere rispettata dalla Parte richiedente, la Parte richiesta subordina l'extradizione alla condizione che la pena di morte, in caso sia pronunciata, non sia eseguita; viene, inoltre, specificato che, se la Parte richiedente accetta tale condizione posta all'extradizione, dovrà attenersi.

L'art. 6 individua i documenti che devono essere allegati alla domanda d'extradizione, quali quelli concernenti le indicazioni sull'identità dell'estraddando, quelli relativi alla descrizione della condotta contestata con l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione, oltreché il provvedimento restrittivo o la sentenza di condanna. La disposizione in esame stabilisce inoltre che la domanda deve essere presentata esclusivamente per via diplomatica.

L'art. 7 prevede la possibilità di richiesta di informazioni aggiuntive da parte del paese richiesto.



L'art. 8, nel precisare che la parte richiesta debba comunicare *senza indugio* alla parte richiedente la decisione sulla domanda di estradizione, introduce l'obbligo di motivare l'eventuale provvedimento di rifiuto, anche parziale. La disposizione fissa, poi, in quaranta giorni (prorogabile di altri venti) il termine, decorrente dalla data della comunicazione della decisione alla Parte richiesta, per la consegna dell'estradata. Il mancato rispetto del suddetto termine determina l'inefficacia della decisione dell'extradizione, con conseguente immediata liberazione dell'estradata.

L'art. 9 introduce la possibilità per il paese richiedente di domandare il sequestro e la successiva consegna, nel rispetto della legislazione del paese richiesto, degli oggetti costituenti mezzo di prova o provento del reato. Sono fatti salvi i diritti che la parte richiesta o terzi abbiano acquistato su tali oggetti. In caso di accertata esistenza di detti diritti, quegli oggetti dovranno essere restituiti al termine del processo senza oneri di spesa per lo Stato richiesto.

L'art. 10 disciplina la consegna rinviata e la consegna temporanea.

L'art. 11 disciplina l'istituto dell'arresto provvisorio a fini estradizionali, prevedendo che la richiesta può essere inviata all'autorità competente della parte richiesta o direttamente o a mezzo Interpol. In caso di arresto, la domanda di estradizione dovrà pervenire alla parte richiesta entro il termine di 40 giorni decorrente dalla data dell'arresto stesso, pena la sua inefficacia.

L'art. 12 introduce una semplificazione nelle procedure di estradizione: è consentito prescindere dalle regole di documentazione previste dall'art. 6 della Convenzione, in presenza del consenso dell'estradata, consenso che è valido solo se reso, alla presenza di un difensore, ad un rappresentante del potere giudiziario, che deve informare l'estradata dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni normative.

L'art. 13 introduce il principio di specialità, consolidato in materia dall'art.14 della Convenzione di Parigi del 1957 e dagli artt. 699 e 721 del codice di procedura penale, che limita l'extradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradata l'immunità nel paese richiedente per fatti diversi commessi anteriormente alla consegna o per i medesimi fatti oggetto della domanda ma diversamente qualificati e per i quali l'extradizione non sarebbe stata concessa (ad esempio perché puniti con pena inferiore ad un anno).

L'art. 14 disciplina l'ipotesi della presentazione di più domande di estradizione avanzate contemporaneamente nei confronti della stessa persona, fissando i criteri cui deve attenersi lo Stato richiesto nella scelta dello Stato richiedente da preferire, ispirandosi ai principi indicati nell'art. 697, comma secondo del codice di procedura penale.

La riestradizione in un uno Stato terzo è regolata **dall'art. 15**, che la permette qualora lo Stato richiesto vi consenta.



L'art. 16 disciplina il transito sul territorio di una delle parti contraenti: esso potrà avvenire sulla base di una domanda che abbia i requisiti indicati dall'art. 6 dell'Accordo. È espressamente escluso il transito di persone imputate di reati che la parte richiasta consideri, sulla base dell'accordo, di carattere politico o militare mentre il transito del cittadino della parte richiasta può essere rifiutato.

La norma indica inoltre i documenti che la parte richiedente dovrà fornire e disciplina il transito per via aerea.

Il regime delle spese è disciplinato **dall'art. 17**: le spese sono a carico dello Stato richiesto fino alla consegna alle autorità dello stato richiedente; le spese sostenute per il trasporto dell'estradata sono a carico dello Stato richiedente.

L'art. 18, relativo alla traduzione degli atti, dispone che i documenti vengano redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione in lingua francese.

L'art. 19 stabilisce infine che l'entrata in vigore della Convenzione è subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della "denuncia della Convenzione" statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

Spirito di tale Trattato è quello di migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza.

Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente, al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti 448 cittadini algerini presso strutture penitenziarie italiane e viceversa solo un connazionale italiano ristretto presso strutture algerine.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali previsti nel Trattato, almeno due (2) estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica Algerina Democratica e Popolare verso l'Italia (**sola andata – tariffa Alitalia, classe economica**) è pari mediamente a circa € 220,00, l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi (articolo 17)

- € 220,00 (passaggio aereo) X 2 (n. estradandi max annuo) = € **440,00 (oneri valutati)**

- *Spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 17)*

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun estradando e una diaria di € **109,09** (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 72,73 (109,09 – 36,36). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali,



come nel caso dell'Algeria, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $72,73 - 51,65 = € 21,08$;
- su tale quota di € 21,08 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,629607 determinando un importo imponibile pari a € 34,35, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 11,23;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 72,73 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 11,23, determinando un importo complessivo di **€ 83,96**, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in **€ 83,96**.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata non superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business ed il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo di andata (prezzo viaggio in business class) è pari quindi a circa **€ 400,00**, mentre il prezzo del viaggio di ritorno è pari ad **€ 220,00** (prezzo in economy class), per un totale pari ad **€ 620,00** per ciascun accompagnatore.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di **2 giorni** (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'extradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradazioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Algeri (Capitale della Repubblica Algerina) andata e ritorno: **€ 620,00**;
- Spese di viaggio € 620,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = **€ 2.480,00**;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 83,96 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 2 giorni di missione = **€ 671,68**;



- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 1 notte = € **520,00**.

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 2.480,00 + 671,68 + 520,00 = € **3.671,68** arrotondato € **3.672,00 (oneri valutati)**

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 18)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € **4.000,00 (oneri valutati)**.

Spese per il trasporto delle cose sequestrate (articoli 17)

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'extradando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario ammonta a € **10.000,00** annui **(oneri valutati)**.

Si precisa che dal transito dell'extradando (**art. 16**) non deriveranno nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica. La disposizione in esame, presente in tutti gli accordi di estradizione, contiene infatti disposizioni di natura meramente procedurale ed è volta a consentire il transito dell'extradando nel territorio di uno dei due Stati firmatari quando l'extradizione ha avuto origine in un paese terzo. In tale circostanza, pertanto, gli eventuali oneri non derivano dal provvedimento in esame, ma dall'accordo vigente tra l'Italia ed il paese terzo, in base al quale l'extradizione viene effettuata.

Quando, invece, il transito dell'extradando avviene sul territorio italiano, la custodia è eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine e non comporta, pertanto, maggiori costi per la finanza pubblica.

Ad ogni modo si segnala che, stante la posizione geografica dei due Stati, il transito di un extradando per l'Italia o l'Algeria è una eventualità improbabile.

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato in materia di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare determina oneri annualmente quantificati in euro **18.112,00** di cui € 14.440 a carico dello Stato di previsione del Ministero della giustizia e € 3.672 a carico dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno.

RIEPILOGO TRATTATO DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a € **18.112,00** (in cifra tonda) annui a decorrere dal 2024. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 – 2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero



dell'Economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento estradandi (onere valutato)	€ 440
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 2.480
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 520
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 672
Spese traduzione atti (onere valutato)	€ 4.000
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000

TOTALE	€ 18.112





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

28/03/2024



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Con la Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul loro territorio, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

La Convenzione risulta essere in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generate sul diritto interno; art. 697 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La Convenzione non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La Convenzione rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La ratifica della Convenzione avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione. La riformulazione dell'art. 5 della Convenzione è inoltre in linea con il divieto costituzionale in tema di pena di morte.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La Convenzione non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

La Convenzione ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione"

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica della Convenzione.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto della Convenzione è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'extradizione. In particolare, non vi è contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

La Convenzione non appare neppure in contrasto con il II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La Convenzione appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La Convenzione segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e del II Protocollo addizionale alla stessa apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III — Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

La Convenzione non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La Convenzione non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La Convenzione non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La Convenzione non produce effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La Convenzione non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed è conclusa per una durata illimitata. È previsto che ciascuna parte possa denunciarla in ogni momento e che la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica. I termini contenuti nella Convenzione appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo della Convenzione sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 06.03.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min.Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003;

b) Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2 dello Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 18.112 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del pro-

gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE**

**Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Algerina Democratica e Popolare di seguito denominate “le Parti
contraenti”,**

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione,

HANNO CONVENUTO quanto segue.

Articolo 1

Obbligo di estradizione

Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni stabilite della presente Convenzione, le persone perseguite o condannate dalle loro rispettive autorità giudiziarie.

Articolo 2

Reati che danno luogo all'extradizione

1. L'extradizione è concessa per fatti che la legge di entrambe le Parti punisce con una pena privativa della libertà di durata superiore ad un anno.
2. Se l'extradizione è domandata per l'esecuzione di una o più pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a sei mesi.
3. Se la domanda di estradizione riguarda più fatti distinti in relazione ad alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative al quantum della pena prevista nei paragrafi 1 e 2, l'extradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, è concessa anche per gli altri.

4. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'extradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Articolo 3

Motivi di rifiuto dell'extradizione

L'extradizione è rifiutata:

- a) se il reato è coperto da amnistia nella Parte richiesta e questa aveva giurisdizione relativamente allo stesso;
- b) se alla data della domanda la pena o il reato è prescritto secondo la legge di almeno una delle Parti;
- c) se al tempo del commesso reato la persona richiesta era minorenni secondo la legge della Parte richiesta;
- d) se per lo stesso fatto la persona richiesta è stata giudicata con sentenza definitiva della Parte richiesta e, in caso di condanna, se la pena sia stata eseguita, se sia in fase di esecuzione o se non possa essere più eseguita;
- e) se per lo stesso fatto la persona richiesta è oggetto di un processo sul territorio della Parte richiesta o se l'Autorità giudiziaria di tale Parte abbia deliberato di non esercitare l'azione penale;
- f) se per lo stesso fatto la persona richiesta è stata già giudicata da uno Stato terzo con sentenza definitiva;
- g) se esistano serie ragioni per ritenere che l'azione penale o la condanna della persona richiesta sia fondata su considerazioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alle opinioni o alla appartenenza politica e alle condizioni personali o sociali;
- h) se si tratta di reato esclusivamente militare secondo la legge della Parte richiesta;
- i) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta, per il fatto per il quale è domandata l'extradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'extradizione.

Articolo 4

Perseguimento

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 3 della presente Convenzione e a domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente deve fornire la documentazione processuale ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
2. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Articolo 5

Pena di morte

Se il reato per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente, la Parte richiesta subordina l'estradizione a condizione che la Parte richiedente si impegni a raccomandare al Capo dello Stato la commutazione della pena di morte con altra di specie diversa.

Articolo 6

Domanda di estradizione e documenti giustificativi

1. Alla domanda di estradizione devono essere allegati:
 - a) i dati segnaletici della persona richiesta e qualsiasi informazione utile a identificarla e a determinarne la nazionalità nel caso in cui queste informazioni non siano già state fornite al momento della trasmissione della domanda di arresto provvisorio;
 - b) un'esposizione dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta con l'indicazione della data e il luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;
 - c) una copia delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione;
 - d) l'originale o copia autentica del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna.
2. La domanda di estradizione e i documenti giustificativi sono trasmessi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 7

Informazioni complementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti a soddisfare le condizioni della presente Convenzione, la Parte richiesta può chiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro un termine da essa indicato.
2. Dette informazioni complementari possono essere chieste e comunicate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 8

Decisione e consegna.

1. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.
2. Se l'extradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale è possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'extradizione.
3. Il termine della consegna è di quaranta giorni dalla data della comunicazione della decisione alla Parte richiesta e, a domanda motivata della Parte richiedente, può essere prorogato per non oltre venti giorni.
4. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali che impediscono la consegna o la presa in consegna dell'estradando, la Parte interessata informa l'altra Parte prima della scadenza del termine previsto. Le due Parti si accorderanno su un'altra data di consegna.
5. La decisione di concessione dell'extradizione diventa inefficace se, nei termini suddetti, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo è immediatamente posto in libertà e la Parte richiesta potrà rifiutare l'extradizione per lo stesso fatto.

Articolo 9

Consegna di oggetti

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli oggetti:
 - a) che possono costituire mezzo di prova, o
 - b) che, proventi del reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o scoperti successivamente.
2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà effettuata anche nel caso in cui l'extradizione già concessa non abbia potuto aver luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da estradare.
3. Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, quest'ultima potrà, ai fini di un procedimento penale in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che le vengano restituiti.
4. Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquistato su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del processo, restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

Articolo 10

Consegna rinviata o temporanea

1. La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna della persona richiesta affinché questa possa essere da essa perseguita o, se è già stata condannata, affinché possa scontare, sul suo territorio, la pena inflittale per un fatto diverso da quello per cui l'extradizione è richiesta.
2. Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente alla Parte richiedente la persona richiesta alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.

Articolo 11

Arresto provvisorio. Contenuto, effetti, trasmissione della richiesta.

1. In caso di urgenza, l'Autorità competente della Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio di una persona ricercata. La Parte

- richiesta deciderà sulla domanda e sulle misure coercitive in conformità della propria legge interna.
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere:
 - a) ogni elemento che consenta l'identificazione certa della persona;
 - b) l'indicazione del provvedimento restrittivo e la descrizione del fatto, inclusa la data e luogo di consumazione;
 - c) l'indicazione della pena prevista per il reato o della pena che deve essere eseguita;
 - d) la dichiarazione dell'intenzione di presentare domanda di estradizione.
 3. La domanda di arresto provvisorio può essere trasmessa alla autorità competente della Parte richiesta o direttamente anche a mezzo telefax o mediante Interpol.
 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive diventano inefficaci se la domanda di estradizione e i relativi documenti giustificativi non pervengono alla Parte richiesta entro il termine di quaranta giorni
 5. La Parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte del seguito riservato alla sua domanda comunicandole la data dell'arresto e le misure coercitive applicate.
 6. L'inefficacia dell'arresto provvisorio non impedisce un nuovo arresto, la nuova applicazione di misure coercitive e una nuova domanda di estradizione.

Articolo 12

Procedura semplificata di estradizione

1. L'extradizione di una persona ricercata può essere concessa senza alcuna procedura formale, se non espressamente vietata secondo il diritto della Parte richiesta, a condizione che la persona ricercata dichiari il proprio consenso al riguardo.
2. La dichiarazione di consenso della persona ricercata è valida se resa con l'assistenza di un avvocato ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona ricercata del diritto a valersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto a valersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui è reso atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.
4. L'extradizione semplificata esonera la Parte richiedente dalla presentazione di formale domanda di estradizione con la documentazione di cui all'art. 6.

Articolo 13

Specialità

1. La persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo alla estradizione, salvo che nei casi seguenti:
 - a) In caso di estradizione con rinuncia alla specialità ovvero
 - b) Quando la Parte che l'ha estradata vi acconsenta. In tale caso si dovrà presentare una domanda corredata dei documenti prescritti dall'art. 6 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradata. Tale consenso verrà concesso quando il reato per il quale è richiesto comporta di per sé l'obbligo dell'extradizione in virtù della presente Convenzione.
 - c) Allorquando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non abbia lasciato, entro quarantacinque giorni (45) successivi al suo rilascio definitivo, il territorio della Parte alla quale è stata consegnata oppure se vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.
2. Tuttavia, la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie in vista di un eventuale espulsione dal territorio, di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione o di un ricorso ad un procedimento contumaciale.
3. Allorquando la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato così nuovamente qualificato consentano la estradizione.

Articolo 14

Domanda di estradizione da parte di più Stati

1. Se la Parte richiesta riceve dalla Parte richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia per lo stesso reato sia per reati diversi, l'autorità di esecuzione della Parte richiesta decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.
2. A tal fine saranno presi in considerazione la gravità ed il luogo del reato commesso, la data delle domande, la nazionalità della persona estradanda, la possibilità di una ulteriore estradizione verso un altro Stato.

Articolo 15

Riestradizione

Salvo il caso previsto al paragrafo 1 dell'art. 14, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare la persona che le sia stata consegnata ad uno Stato terzo e che sia da esso ricercata per reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potrà esigere la produzione dei documenti previsti dell'art. 6 della presente Convenzione.

Articolo 16

Transito

1. Il transito sul territorio di una delle Parti contraenti sarà concordato su domanda indirizzata nelle forme di cui all'art. 6, purché non si tratti di un reato che la Parte richiesta del transito consideri di carattere politico o puramente militare ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Il transito di un cittadino della Parte richiesta del transito, potrà essere rifiutato.
3. Salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, sarà necessaria la produzione dei documenti previsti dall'art. 6.
4. Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) Quando non si prevede alcun atterraggio, la Parte richiedente ne informerà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di uno degli atti previsti al comma b) e d) dell'art. 6.

In caso di atterraggio fortuito, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio e la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito;

- b) Quando si prevede un atterraggio, La Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito.
5. Il transito della persona estradata non si effettuerà attraverso un territorio ove si ha ragione di credere che per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, la vita o la libertà di detta persona potrebbero essere minacciate.

Articolo 17

Spese

1. Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese sostenute sul suo territorio per l'arresto e la detenzione della persona della quale è stata richiesta l'extradizione fino al momento della consegna.
2. Sono a carico della Parte richiedente tutte le spese sostenute per il trasporto della persona estradata dal territorio della Parte richiesta.

Articolo 18

Lingua

Le domande di estradizione, gli atti e i relativi documenti sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione in lingua francese.

Articolo 19

Ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in due riginali, ciascuno nelle lingue araba ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


**Per il Governo
della Repubblica italiana**

**Per il Governo
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare**

Il Ministro della Giustizia



**Il Ministro della Giustizia
e Guardia Sigilli**



**Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
della Repubblica Algerina Democratica e Popolare**

Palermo, il 29 settembre 2023

La Repubblica Italiana

Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana, Carlo Nordio

**Al Signor Ministro della Giustizia della Repubblica Algerina Democratica e
Popolare, Abderrachid Tabi.**

Signor Ministro,

Viste le difficoltà incontrate per l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'extradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003,

Si sono svolte discussioni tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti del Governo algerino, segnatamente le sessioni di negoziati tra esperti italiani e algerini, tenutesi ad Algeri, rispettivamente il 16 maggio 2019 e il 06 settembre 2023, in base alle quali è stato convenuto che :

- 1- L'articolo 05 di detta Convenzione sia modificato come segue :

In lingua italiana

"Se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se la pena di morte non è prevista dalla legislazione della Parte richiesta, la Parte richiesta subordina l'extradizione alla condizione che la pena di morte non sia applicata alla persona richiesta, o se, per motivi legali, tale condizione non può essere rispettata dalla Parte richiedente, la Parte richiesta subordina l'extradizione alla condizione che la pena di morte, in caso sia pronunciata, non sia eseguita. Nel caso in cui la Parte richiedente accetti l'extradizione a tale condizione, dovrà attenersi".

In lingua araba

" إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام حسب قانون الطرف الطالب، وكانت عقوبة الإعدام غير منصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يجعل التسليم مشروطا بعدم فرض عقوبة الإعدام ضد الشخص المطلوب، أو، إذا لم يتسن للطرف الطالب الاستجابة لهذا الشرط لأسباب قانونية، فإن الطرف المطلوب منه التسليم يمكنه جعل التسليم مشروطا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إذا ما تم النطق بها، وإذا قبل الطرف الطالب التسليم وفق هذا الشرط، وجب عليه الالتزام به."

2- La Convenzione relativa all'extradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003, come sopra modificata dalle due Parti, entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo del Governo algerino sulle disposizioni di cui sopra che ricevono il pieno accordo del Governo italiano.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Carlo Nordio





La Repubblica algerina democratica e popolare

Ministero della Giustizia

**Il Ministro della Giustizia,
Custode dei Sigilli**

Palermo, il 29 settembre 2023

Al Signor Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«Viste le difficoltà incontrate per l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003,

Si sono svolte discussioni tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti del Governo algerino, segnatamente le sessioni di negoziati tra esperti italiani e algerini, tenutesi ad Algeri, rispettivamente il 16 maggio 2019 e il 06 settembre 2023, in base alle quali è stato convenuto che :

1- L'articolo 05 di detta Convenzione sia modificato come segue :

In lingua italiana

"Se il reato per il quale è richiesta l'estradizione è punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se la pena di morte non è prevista dalla legislazione della Parte richiesta, la Parte richiesta subordina l'estradizione alla condizione che la pena di morte non sia applicata alla persona richiesta, o se, per motivi legali, tale condizione non può essere rispettata dalla Parte richiedente, la Parte richiesta subordina l'estradizione alla condizione che la pena di morte, in caso sia pronunciata, non sia eseguita. Nel caso in cui la Parte richiedente accetti l'estradizione a tale condizione, dovrà attenersi".



In lingua araba

" إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام حسب قانون الطرف الطالب، وكانت عقوبة الإعدام غير منصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يجعل التسليم مشروطا بعدم فرض عقوبة الإعدام ضد الشخص المطلوب، أو، إذا لم يتسن للطرف الطالب الاستجابة لهذا الشرط لأسباب قانونية، فإن الطرف المطلوب منه التسليم يمكنه جعل التسليم مشروطا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إذا ما تم النطق بها، وإذا قبل الطرف الطالب التسليم وفق هذا الشرط، وجب عليه الالتزام به."

2- La Convenzione relativa all'extradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003, come sopra modificata dalle due Parti, entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo del Governo algerino sulle disposizioni di cui sopra che ricevono il pieno accordo del Governo italiano.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.»»

Ho l'onore di confermarle l'accordo del Governo algerino sulle disposizioni di cui sopra.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Abderrachid TABI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

€ 2,00